

Regolamento per la vigilanza e l'autodisciplina dei Promotori Finanziari

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Finalità del presente regolamento è concorrere a rendere effettiva l'osservanza, da parte di tutti gli iscritti all'ANASF, del Codice Deontologico di Autodisciplina dei promotori finanziari, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, lettera c) dello Statuto.
2. Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti i promotori finanziari iscritti all'ANASF.

Art. 2 - Gli organi di vigilanza e autodisciplina

Gli organi di vigilanza e autodisciplina dei promotori finanziari sono:

- 1) il Collegio dei Probiviri
- 2) il Giurì

Art. 3 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio Nazionale dell'ANASF fra gli iscritti all'Associazione che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 2, fra i quali il medesimo Consiglio Nazionale nomina il presidente.
2. Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i promotori iscritti all'ANASF che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale nel settore dell'offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetti sui requisiti di onorabilità, che non siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 58/1998 e dell'art. 98 del regolamento Consob n. 11522/1998, né ai sensi del presente regolamento. L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni determina la decadenza del membro del Collegio. Non può essere eletto nel Collegio dei Probiviri chi rivesta l'incarico di membro titolare o supplente nell'Organismo di gestione dell'Albo unico dei promotori finanziari e nelle Commissioni Territoriali, né chi faccia parte del Consiglio Nazionale dell'ANASF. Non si può essere eletti nel Collegio dei Probiviri per due volte consecutive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 2 dello Statuto.
3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 anni.
4. Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del presidente, o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal presidente. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti del Collegio nominano fra uno di loro il membro facente funzioni di presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o del membro facente funzioni di presidente.
6. Il Collegio dei Probiviri, tramite il presidente, relaziona con regolarità al Comitato Esecutivo dell'ANASF.
7. I costi di funzionamento del Collegio sono deliberati dal Comitato Esecutivo dell'ANASF.

Art. 4 - Il Giurì

1. Il Giurì è composto da tre membri, scelti dal Consiglio nazionale dell'Anasf tra studiosi e operatori del mercato finanziario, che offrano le massime garanzie di competenza, autorevolezza e indipendenza.
2. Il Giurì dura in carica quanto il Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

1. Il promotore finanziario che si renda responsabile di violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Deontologico di Autodisciplina, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo scritto
 - b) censura
 - c) radiazione dall'Associazione
2. Il richiamo scritto è irrogato per le violazioni meno gravi.
3. La censura è irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguano ad un precedente richiamo scritto.
4. La radiazione dall'Associazione è irrogata per le violazioni di particolare gravità.
5. Se le disposizioni regolamentari del tempo in cui fu commessa la violazione e le posteriori sono diverse, si applicano quelle più favorevoli al promotore finanziario interessato, salvo che sia stata pronunciata decisione definitiva.

Art. 6 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, diretto all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, è promosso dal Collegio dei Probiviri, di ufficio o su segnalazione di qualunque interessato.
2. Avuta notizia di taluna delle violazioni delle regole di comportamento contenute nel Codice Deontologico di Autodisciplina, il Collegio, sulla base di una sommaria verifica della sua fondatezza, dispone l'apertura del procedimento disciplinare, fissando la seduta di trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato, e dandone comunicazione a quest'ultimo.
3. In casi di necessità e urgenza il Collegio può, in deroga alle ordinarie modalità di convocazione, costituzione e riunione art. 3 comma 4, aprire un procedimento disciplinare per le vie brevi, previa consultazione fra i suoi componenti a mezzo telefono o e-mail laddove non sia possibile la riunione fisica dei medesimi. Tale decisione dovrà essere verbalizzata nella prima riunione del Collegio.
4. Tra la data di comunicazione di cui al comma 2 e la data stabilita per la seduta di trattazione e l'eventuale comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine di almeno trenta giorni liberi.
5. La comunicazione all'interessato deve farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con telegramma. Tale comunicazione deve indicare i fatti contestati e deve contenere l'avviso che gli atti del procedimento restano a disposizione presso la sede del Collegio, con facoltà per l'interessato di prenderne visione e di estrarne copia. Deve altresì contenere invito all'interessato di far pervenire al Collegio, entro il decimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta, eventuali scritti o memorie di difesa, e documenti probatori.
6. L'interessato, e soltanto lui, ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.
7. Il Collegio, esperite le opportune attività istruttorie nel rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa, delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare, comunicando la decisione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Qualora la violazione che dà origine al procedimento disciplinare abbia già determinato l'apertura di un procedimento disciplinare in sede di Albo unico dei promotori finanziari, il procedimento disciplinare promosso dal Collegio dei Probiviri può essere sospeso fino al momento in cui il procedimento intentato in sede pubblica sia giunto a conclusione definitiva.

Art. 7 - Reclamo

1. Contro il provvedimento che irroga la sanzione disciplinare, l'interessato può proporre reclamo al Giurì.
2. Il reclamo va proposto con lettera raccomandata indirizzata al Giurì, e per conoscenza al Collegio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 7.
3. La proposizione del reclamo sospende la sanzione.
4. Il Giurì esperisce la necessaria istruttoria nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e, ove lo ritenga opportuno, può convocare l'interessato. Esaurita l'istruttoria il Giurì conferma o annulla la decisione del Collegio. In quest'ultimo caso, può stabilire che non debba irrogarsi alcuna sanzione ovvero che debba irrogarsi una sanzione meno grave di quella disposta dal Collegio.
5. La decisione del Giurì è definitiva, e viene notificata all'interessato e, per conoscenza, al Collegio.

Art. 8 - Esecutività delle sanzioni

1. Una volta che la sanzione a carico del promotore finanziario sia divenuta definitiva o per mancato reclamo nei termini previsti o in seguito alla decisione del Giurì sul reclamo del promotore finanziario, essa diventa esecutiva.
2. Della sanzione divenuta esecutiva viene data notizia, a cura del Collegio:
 - a) alla categoria professionale, tramite pubblicazione sul periodico dell'Anasf;
 - b) alle società o enti o altri soggetti per conto dei quali il promotore finanziario opera, e alle associazioni degli intermediari autorizzati o in altre forme opportune;
 - c) alla Consob e alla competente Commissione territoriale per l'Albo unico dei promotori finanziari, per l'eventuale esercizio dei provvedimenti di loro spettanza;
 - d) all'Organismo di gestione dell'Albo unico dei promotori finanziari.

Art. 9 - Sospensione cautelare

1. Quando le violazioni di cui il Collegio ha notizia rivestano carattere di particolare gravità e siano suffragate da consistenti elementi di prova, il Collegio stesso, nel disporre l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli precedenti, può disporre altresì a carico del promotore finanziario la sospensione cautelare dall'Associazione.
 2. La sospensione ha effetto immediato e determina le stesse conseguenze della radiazione, per la durata massima di centoventi giorni.
- Il provvedimento è comunicato al Comitato Esecutivo e al Direttore generale dell'Associazione. Di esso può darsi pubblicità, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, nelle forme che il Collegio stesso riterrà, eventualmente anche applicando in tutto o in parte quanto previsto dal precedente art. 8, cpv. 2."